



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLA REGIONE VENETO PER L'A.S. 2014/15

Il **giorno 21 luglio 2014** in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale,

TRA

La delegazione di parte pubblica

E

I rappresentanti delle OO.SS. Regionali

VISTA

L'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per **l'a.s. 2014/15**, sottoscritto il **26 marzo 2014** e di seguito denominato C.C.N.I.,

Tenuto conto che il predetto C.C.N.I. è ancora in attesa della conclusione dell'iter di verifica di cui all'art. 40 bis del D.Lgs. n.165/2001;

Rilevata la necessità, al fine di consentire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2014/15, di procedere comunque alla sottoscrizione dell'ipotesi di C.I.R;

VISTA la nota del MIUR prot. n. 2393 del 16 luglio 2014 con la quale le dott.sse Francesca Sabella e Rita Marcomini, in considerazione della vacanza del posto di dirigente di livello generale per l'USR Veneto, sono autorizzate a sottoscrivere i CIN concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l'a.s.2014/15;

TENUTO CONTO dell'assenza per motivi di servizio, in data 21 luglio 2014, della dott.ssa Francesca Sabella e della conseguente necessità della sottoscrizione del CIN da parte della dott.ssa Rita Marcomini, dirigente Ufficio III;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto

1. Il presente contratto, ad integrazione dell'ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto in data 26 marzo 2014, al quale si rinvia per quanto non previsto, intende individuare i criteri e definire le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello regionale per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato nonché le modalità di effettuazione delle predette operazioni.
2. Il contratto ha validità per l'a.s. 2014/15.

Art. 2

Termine di presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria

Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono essere prodotte:

entro il 21 luglio 2014, da parte dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria (le relative domande vengono presentate esclusivamente tramite la modalità istanze on-line);

entro il 30 luglio 2014, da parte dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (le relative domande vengono presentate esclusivamente tramite la modalità istanze on-line);

entro il 25 luglio 2014 da parte del personale educativo e dei docenti di religione cattolica (in forma cartacea);

entro il 12 agosto 2014 da parte del personale ATA (in forma cartacea).

Il personale docente che chiede l'utilizzazione presso i Licei Musicali e Coreutici e il personale titolare DOS (dotazione organica sostegno 2° grado) produce domanda in forma cartacea.

Il personale interessato a produrre domanda anche per diverso ordine e grado di scuola è tenuto a rispettare la data del proprio ordine di appartenenza.

Per le tipologie di utilizzazione contemplate dal CIR ma non dal CCNI le domande di utilizzazione vanno presentate in forma cartacea.

TITOLO I

PERSONALE DOCENTE

Art. 3

Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità e per l'utilizzazione del personale

1. I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere, oltre ai posti residuati dalle operazioni di movimento, i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, nonché tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da part – time, esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, posti che si rendono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da fuori provincia entro il 29 agosto, nonché i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga autorizzati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
2. A tal fine, si avvarranno dei dati, opportunamente verificati, comunicati dai Dirigenti Scolastici a SIDI secondo le specifiche indicazioni fornite dal MIUR per la procedura di informatizzazione delle operazioni relative all'organico di fatto.
3. Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo ed analitico della disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'albo degli U.S.T. e portato a conoscenza delle OO.SS. provinciali firmatarie del presente accordo. Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle medesime OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo.
4. Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.
5. Il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione dovrà essere comunicato secondo la tempistica concordata con le OO.SS. provinciali.

Art. 4
Criteri generali per l'utilizzazione del personale docente

1. I docenti soprannumerari, compresi quelli titolari nelle classi di concorso delle tabelle C e D (Insegnati tecnico pratici e di arte applicata), qualora non vengano utilizzati su posti disponibili della classe di concorso di titolarità, devono essere utilizzati, anche d'ufficio, su posti disponibili di altra classe di concorso per la quale siano in possesso del titolo di studio o su posti di sostegno, se in possesso del titolo di specializzazione. Le operazioni su altra classe di concorso possono essere effettuate solo se residuano posti dopo la sistemazione dei titolari appartenenti alla classe di concorso medesima.
2. Nel caso in cui permangano ancora docenti da sistemare dopo le operazioni indicate al comma 1, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno ad utilizzare tali docenti, privi del titolo di specializzazione, e solo su domanda degli interessati, su posti di sostegno eventualmente disponibili tenendo conto del titolo di studio posseduto e previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. Per la scuola secondaria di secondo grado l'utilizzazione su posti di sostegno sarà disposta senza distinzione di area disciplinare.
3. Qualora, esaurite le disponibilità di posti di cui all'art.1, comma 1 del presente C.I.R., permangano ancora docenti da sistemare, potrà essere utilizzato, su progetti disposti dall'Amministrazione, un numero di docenti pari all'esubero determinatosi .
4. Nel caso in cui, dopo le operazioni di utilizzazione indicate ai precedenti commi, permangano ancora docenti da utilizzare, gli stessi saranno assegnati a disposizione dell'Istituzione Scolastica indicata per prima nella domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria e di altre due Istituzioni scolastiche viciniori individuate dall' U.S.T.
Nel caso in cui il docente interessato non abbia presentato domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria, sarà interpellato per la scelta della prima Istituzione scolastica di assegnazione.
5. I docenti appartenenti a classi di concorso con esubero di personale, possono essere utilizzati anche presso l'USR nelle sue articolazioni, in relazione alle esigenze collegate al supporto all'autonomia scolastica.
6. Analogamente è possibile l' utilizzazione per i docenti già impegnati nelle iniziative progettuali in atto, finalizzate alla realizzazione degli obiettivi prioritari assunti dall'USR Veneto, la cui prosecuzione è riconosciuta di rilevanza educativa e sociale con apposita determinazione dell'USR stesso. Tale utilizzazione è possibile nell'ambito del contingente di organico assegnato alla regione per l'a.s. 2014/15 .
7. I docenti di scuola secondaria di I e II grado, trasferiti quali soprannumerari, a domanda condizionata, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità, hanno titolo ad ottenere l'utilizzazione presso quest'ultima anche su posto intero formato con l'abbinamento di ore appartenenti alla classe di concorso di titolarità e altra classe di concorso per cui siano in possesso della prescritta abilitazione.
8. Negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, i docenti, ivi compresi i docenti di sostegno e di religione cattolica che, a seguito di riduzione del numero delle classi, rispetto all'organico di diritto, conseguente all'applicazione dell'art. 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268 che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima con frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o tipologia di posto, saranno utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee e, in subordine, su frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio.

La presente normativa si applica anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e primaria.

9. Il personale in soprannumero, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero o titolare DOP o senza sede è utilizzato, anche d'ufficio, in altra classe di concorso o posto anche di grado diverso di istruzione, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:
 - a) insegnamenti richiesti con l'utilizzazione a domanda, per i quali si possiede l'abilitazione;
 - b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. n. 354 del 10.8.1998 integrato dal D.M. 448 del 10.11.1998);
 - c) insegnamenti ai quali può accedere sulla base del titolo di studio.
10. Qualora il numero di docenti da utilizzare sia inferiore al numero dei posti disponibili, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportano un maggior onere finanziario. Devono essere pertanto coperti prioritariamente i posti vacanti fino al 31 agosto 2015, quindi i posti cattedra disponibili fino al 30 giugno 2015 e, quindi, i posti con orario inferiore a cattedra.

Art. 5

Criteria utilizzazione su posti di sostegno

1. Sono disposte d'ufficio, su posti disponibili di sostegno, le proroghe delle utilizzazioni nei confronti delle seguenti categorie :
 - a) docenti titolari D.O.S. (dotazione organica di sostegno istituti di secondo grado);
 - b) docenti specializzati, titolari di posti comuni, appartenenti a categoria con personale in esubero;
 - c) docenti specializzati, titolari di posti comuni, non appartenenti a categoria con personale in esubero.
2. I docenti appartenenti a categorie con personale in esubero che hanno conseguito il titolo di specializzazione a seguito della frequenza dei corsi intensivi, tenuto conto dell'impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi, sono soggetti alla proroga d'ufficio su posti di sostegno e comunque a prestare servizio su tale tipologia di posti.
3. Nel caso in cui il numero di docenti da prorogare sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola, si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, di cui alla tabella annessa al CCNI, avendo comunque cura di assicurare, nella misura massima possibile, la continuità educativa nei confronti degli stessi alunni disabili.
4. Il personale che non intende avvalersi della proroga d'ufficio, dovrà presentare apposita domanda di rinuncia entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Art. 6

Criteria utilizzazione docenti su posti di sostegno - Nuove utilizzazioni

1. I docenti specializzati per l'insegnamento di sostegno, titolari su posto comune, non appartenenti a categoria con esubero di personale, possono chiedere l'utilizzo su posti di sostegno vacanti e/o disponibili nella provincia di titolarità, anche relativi a ordini e gradi di scuola diversi da quello di titolarità, residuati dalle operazioni di proroga indicate al precedente art.3, purché provvisti della relativa abilitazione o idoneità.
2. I docenti assunti in ruolo su posti di sostegno con decorrenza giuridica ed economica dall'a.s.2013/14, che non abbiano ottenuto, in fase di mobilità, l'assegnazione definitiva nella sede provvisoria di immissione in ruolo, pur avendola indicata tra le preferenze, possono chiedere l'utilizzazione sul posto di sostegno, per tale sede, con priorità, nel caso in cui ci sia continuità con il progetto di integrazione scolastica relativo allo stesso alunno o gruppo di alunni.
3. I docenti titolari su posto comune, anche non in possesso del titolo di specializzazione, hanno titolo a chiedere l'utilizzazione anche su posti di sostegno, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del CCNI.

4. Le operazioni di cui al comma 3 saranno effettuate, dopo aver disposto le operazioni di cui al precedente art. 3, comma 1 e prima della stipula dei contratti a tempo determinato di durata annuale su posti di sostegno.
5. La copertura di posti di sostegno con docenti non specializzati, sarà disposta previo accantonamento di un numero di posti pari agli aspiranti specializzati inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.

Art. 7 Insegnanti di Religione Cattolica

1. Gli insegnanti di Religione Cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n.186, sono di norma confermati nella sede di servizio dell'anno scolastico precedente, previa intesa tra Ordinario diocesano e dirigente Ufficio scolastico territoriale della provincia di competenza.
2. Gli insegnanti di Religione Cattolica a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado che trovino nella scuola di servizio, rispetto all'organico di diritto, una riduzione delle ore d'insegnamento fino a un quinto dell'orario d'obbligo, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola di servizio, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee anche di insegnamenti comuni.
3. I docenti di Religione possono chiedere, entro il 25 luglio 2014, esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica:
 - l'utilizzazione per diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari;
 - l'utilizzazione per diverso settore formativo, sempre nell'ambito dell'insegnamento della Religione Cattolica e della diocesi di titolarità, purchè in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati.
 - l'assegnazione provvisoria per sedi scolastiche situate in una sola diocesi diversa da quella di attuale servizio.
4. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria non devono essere presentate da coloro che hanno chiesto e ottenuto il trasferimento per l'a.s.2014/15.
5. Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria con le quali vengono espresse preferenze per sedi scolastiche ubicate nella regione Veneto devono essere indirizzate al dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia in cui hanno sede le Istituzioni scolastiche richieste e, per conoscenza, al dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale in cui ha sede l'Istituzione Scolastica di attuale servizio, qualora ubicata in provincia diversa. Il Dirigente che riceve le domande provvederà all'emanazione dei relativi provvedimenti, da disporre d'intesa con i competenti Ordinari Diocesani.
6. Qualora le sedi scolastiche richieste siano ubicate in regione diversa da quella di attuale servizio, la domanda di assegnazione provvisoria deve essere indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale della regione richiesta.
7. Alla domanda di assegnazione provvisoria deve essere allegata l'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano della sede richiesta.
Copia della domanda deve essere inoltre trasmessa agli Ordinari Diocesani interessati.

Per l'a.s. 2014/15 il docente di religione di cui all'art. 37 bis, comma 8 del CCNI 26.2.2014 (mobilità a.s.2014/15 – docente utilizzato d'ufficio, in quanto soprannumerario per l'a.s.2013/14 in altra scuola rispetto a quella di servizio per l'a.s.2012/13), fruisce della precedenza di cui all'art. 8, comma 1 punto II del presente CCNI (personale trasferito d'ufficio negli ultimi nove anni che richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità), nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell'a.s.2012/13.

Art. 8

Modalità di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero

1. Gli insegnanti tecnico – pratici appartenenti a classi di concorso della tabella C, con personale in esubero, compresi i docenti appartenenti alle classi di concorso C999 e C555, che non abbiano ottenuto il passaggio ad altra classe di concorso, in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso della tabella A e della tabella C, ovvero in altra area di sostegno, sono utilizzati sui relativi posti disponibili, nei limiti della permanenza della situazione di esubero.
2. Le operazioni di utilizzazione per altra classe di concorso sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda, dando la precedenza alle proroghe. Gli UST predisporranno apposite graduatorie che dovranno essere pubblicate sui siti istituzionali.
3. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della Tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico.
4. Dopo la copertura di tutti i posti vacanti o comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche, nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto, a domanda, l'utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero, secondo le seguenti priorità:
 - a) negli uffici tecnici, attivati ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e dell'art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 concernente il riordino degli istituti tecnici;
 - b) nelle scuole del primo ciclo, per lo svolgimento di attività relative all'introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria e secondaria di primo grado;
 - c) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;
 - d) per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro e per attività presso gli ITS;
 - e) per l'attuazione di progetti autorizzati, anche in via sperimentale, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale (compresi gli eventuali progetti riferiti ai Licei Scientifici - opzione scienze applicate).

Tale personale può essere utilizzato, se in possesso delle competenze richieste, anche negli Uffici Scolastici territoriali e presso la Direzione dell'USR, a supporto del personale distaccato per l'autonomia scolastica.

Art. 9

Modalità di utilizzo del personale docente nei Licei Musicali

1. Ai sensi dell'art. 6 bis del CCNI, sui posti che si rendono disponibili nei Licei Musicali per gli insegnamenti di nuova istituzione, vengono utilizzati i docenti titolari delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei requisiti previsti dalla nota del MIUR n. 4405 del 7.5.2013. (Allegato E) – tabella Licei.
2. Sono esclusi i docenti delle suddette classi di concorso, titolari titolari di sostegno, che non abbiano ancora assolto l'obbligo quinquennale di permanenza.
3. I docenti in possesso dei predetti requisiti possono produrre domanda, **entro il 30 luglio 2014**, di utilizzazione, anche parziale, al competente Ufficio scolastico della provincia in cui ha sede il Liceo musicale.
4. Possono produrre domanda anche i docenti appartenenti ai ruoli di diversa provincia della regione Veneto se in quest'ultima non sono stati attivati corsi di Liceo Musicale.
5. Le operazioni di utilizzazione avvengono secondo le disposizioni e l'ordine analiticamente specificati dall'art. 6 bis del CCNI al quale si rinvia integralmente.

6. Il personale docente viene graduato in base alla tabella relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 26.2.2014.
7. L'utilizzazione parziale comporta la disponibilità della quota oraria lasciata libera nella scuola di titolarità per le operazioni relative all'organico di fatto.
8. posti disponibili, ivi compresi gli spezzoni orario inferiori alle 7 ore settimanali, distinti per materia d'insegnamento, saranno pubblicati nei siti degli Uffici Scolastici Provinciali almeno cinque giorni prima della predetta data del 30 luglio 2014.
9. Per quanto non riportato nel presente articolo, si rinvia al citato art. 6 bis del C.C.N.I.

Art. 10

Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria

1. Ai fini della diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole primarie, anche consorziate in rete, individuate dagli Uffici Scolastici Regionali in attuazione del D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011, sono prioritariamente utilizzati, a domanda e nel rispetto dell'orario contrattuale, i docenti interni alla scuola che siano in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del suddetto decreto, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 1 – Tabella del personale docente ed educativo.

In assenza di personale docente interno disponibile in possesso dei requisiti, si utilizzano i docenti secondo il seguente ordine di priorità:

- a. docenti che ne fanno richiesta, se appartenenti alle classi di concorso in esubero, nell'ambito delle classi 31/A, 32/A e 77/A;
 - b. docenti, anche non in esubero, appartenenti alle predette classi di concorso, che abbiano prodotto apposita domanda entro il 30 luglio 2014, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 1 – Tabella del personale docente ed educativo.
2. I posti che si liberano per effetto delle utilizzazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno ad incrementare il piano delle disponibilità per le operazioni di utilizzazione del personale docente nella stessa tipologia di posto o classe di concorso.
 3. L'insegnamento curricolare della musica nella scuola primaria, di cui all'art. 2 del DM 8/11, può essere affidato ai docenti della scuola primaria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo decreto, al di fuori delle classi assegnate come titolare di posto comune, esclusivamente su base volontaria.

Art. 11

Trattamento economico docenti appartenenti a ruoli e classi di concorso in esubero utilizzati su posti di ordine e grado superiore

1. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del CCNI, il personale docente che, sulla base dei titoli posseduti, viene utilizzato su cattedra o spezzone appartenente a ordine o grado di scuola superiore, ha diritto all'attribuzione del maggior trattamento economico, ai sensi dell'art. 10, comma 10 del CCNL 29.11.2007 .
2. Il personale docente parzialmente utilizzato su posto di ordine o grado superiore, ha diritto al maggior trattamento economico limitatamente alle ore prestate in tale ordine o grado.
3. Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia interessata, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo, da inviare agli uffici competenti alla liquidazione della retribuzione, concernente il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

Art. 12

Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado

1. Le eventuali disponibilità orarie pari o inferiori alle 6 ore settimanali negli istituti di primo e secondo grado (ad eccezione di quelle relative agli insegnamenti di nuova istituzione nei Licei Musicali), residue dalle operazioni a carattere provinciale, (comprese le ore di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale, e di approfondimento di discipline scelte dalle scuole autorizzate ad incrementare l'orario del tempo prolungato fino a 40 ore), sono restituite alla disponibilità delle scuole.
2. Tali ore possono essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola, prioritariamente al personale a tempo determinato avente titolo al completamento dell'orario e, successivamente come ore aggiuntive in eccedenza all'orario d'obbligo (18 ore) e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio.
3. Le operazioni di assegnazione delle ore residue indicate nel presente articolo, al fine di avere il quadro completo del personale in servizio, dovranno essere svolte dopo la conclusione delle operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato a carattere provinciale (supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) o, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali, dopo la stipula degli analoghi contratti di durata annuale mediante utilizzo delle graduatorie d'istituto.

Art. 13

Modalità di svolgimento delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria

Gli Uffici Scolastici Territoriali, dopo aver assegnato la sede definitiva d'ufficio sulla Dotazione Organica Provinciale (D.O.P.), anche in soprannumero, ai docenti di scuola secondaria immessi in ruolo nell'a.s. 2013/14 eventualmente rimasti ancora in sede provvisoria dopo i movimenti relativi all'a.s.2014/15, provvederanno a convocare collettivamente per la scelta della sede di utilizzazione solo i docenti ai quali non è stato possibile assegnare una delle sedi richieste nelle domande.

A tal fine saranno prese in considerazione anche le domande formulate senza l'impiego dei modelli previsti.

Art. 14

Assegnazioni provvisorie nell'area metropolitana di Venezia

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del C.C.N.I., i docenti, titolari in scuole del comune di Venezia, possono richiedere l'assegnazione provvisoria, nell'ambito del comune medesimo, purché il movimento richiesto sia:

da centro storico a isole o terraferma;

da isole a centro storico o terraferma ;

da terraferma a centro storico o isole.

TITOLO II PERSONALE EDUCATIVO

Art. 15

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

1. Al personale educativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente.

2. Il personale educativo in esubero a livello provinciale può produrre, **entro il 25 luglio 2014**, domanda di utilizzazione in altro ruolo, per classi di concorso per le quali sia in possesso del prescritto titolo di studio o su posti di sostegno per i quali sia in possesso del titolo di specializzazione.
3. L'individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo l'ordine delle graduatorie unificate, in base all'art. 4 ter della legge n.333/ 2001.
4. Il personale in esubero, anche se privo del titolo di specializzazione, può altresì essere utilizzato, a domanda, su posti di sostegno eventualmente disponibili dopo la sistemazione del personale di ruolo specializzato, previo accantonamento di un numero di posti pari a quello dei destinatari delle nomine in ruolo muniti di titolo di specializzazione.
5. Sui posti di sostegno disponibili nella scuola secondaria di secondo grado l'utilizzazione potrà essere disposta, nei confronti del predetto personale, a prescindere dall'area disciplinare corrispondente agli insegnamenti cui dà accesso il titolo di studio dell'educatore da sistemare.
6. Il predetto personale può altresì produrre domanda, entro la medesima data, per essere utilizzato presso l'Ufficio Scolastico territoriale della provincia di titolarità, ai sensi dell'art.73 della legge n. 270/82, nonché presso i convitti ubicati anche in altra provincia.

TITOLO III

PERSONALE A.T.A.

Art. 16

Modalità di svolgimento delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria

Gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno a convocare collettivamente per la scelta della sede di utilizzazione solo il personale A.T.A. al quale non è stato possibile assegnare una delle sedi richieste nelle domande.

A tal fine saranno prese in considerazione anche le domande formulate senza l'impiego dei modelli previsti.

Art. 17

Assegnazioni provvisorie nell'area metropolitana di Venezia

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 7, del C.C.N.I., il personale A.T.A., titolare in scuole del comune di Venezia, può richiedere l'assegnazione provvisoria, nell'ambito del comune medesimo, purché il movimento richiesto sia:

- da centro storico a isole o terraferma;
- da isole a centro storico o terraferma;
- da terraferma a centro storico o isole.

Art. 18

Criteri di determinazione delle disponibilità

1. Il quadro complessivo delle disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria è costituito da tutti i posti vacanti e disponibili accertati in applicazione della normativa vigente, compresi i posti di titolarità dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) inidonei e quelli del personale inidoneo al proprio profilo utilizzato in altro profilo, nonché quelli disponibili per assenze fino al 31 agosto e quelli derivanti da concessione del part-time. Su richiesta del personale l'utilizzazione su posti derivanti da part-time può essere disposta anche sommando spezzoni compatibili di più scuole.
2. Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate al comma 1, il quadro complessivo deve ricomprendere anche le seguenti

disponibilità derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà territoriale e da particolari necessità di funzionamento delle istituzioni scolastiche e degli uffici periferici del MIUR:

- a. utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici e alle esigenze di diffusione di tecnologie multimediali;
 - b. utilizzazione di personale A.T.A. presso l'Ufficio Scolastico Regionale o presso gli Uffici Scolastici territoriali, in applicazione dell'art. 12, comma 2 , lettera f) del C.C.N.I.
3. Nell'ambito del contingente regionale è possibile l'utilizzazione di personale ATA presso l'USR e sue articolazioni in relazione alle esigenze di funzionamento dei predetti uffici.

Art. 19

Personale ATA utilizzato presso gli Uffici dell'Amministrazione periferica

Il personale ATA utilizzato presso gli Uffici dell'Amministrazione periferica conserva tutte le prerogative giuridiche proprie del ruolo di appartenenza.

Art. 20

Profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

La definizione dei criteri di utilizzazione dei DSGA in soprannumero per effetto dell'applicazione dell'art. 4, comma 70 della legge n. 183/2011, nonché dei criteri per la sostituzione dei DSGA su posti vacanti e disponibili per l'intero a.s. 2014/15, è rinviata ad apposito Contratto Integrativo regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del CCNI.

Art. 21

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto il 26 marzo 2014.

Per la parte pubblica:

il Dirigente Ufficio III - Rita Marcomini

Per le OO.SS. Regionali

FLC -C.G.I.L.	Salvatore Mazza
C.I.S.L. Scuola -	Nereo Marcon
U.I.L. Scuola -	Giuseppe Morgante
S.N.A.L.S. /CONF.S.A.L.	Elisabetta Capotosto
FED. GILDA- UNAMS	Livio D'Agostino